

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 18

Adunanza 13 maggio 2014

OGGETTO: R.T.M. S.P.A. INCARICO PER REDAZIONE PARERE IN MERITO AD OPERAZIONE STRAORDINARIA.
(U.S. EURO 4.821,44)

Protocollo: 330 – 15919/2014.

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che

- l' "Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.", in forma abbreviata "R.T.M. S.p.A." con sede in Via Circonvallazione n. 10 – Agliè (TO), n. Registro delle Imprese di Torino e C.F 05575180012, è una società costituita nel 1988 che ha per oggetto le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzate allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi, nonché la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione;
- in data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, deliberava, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria in R.T.M. S.p.A. e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa;

- in data 25 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. approvava (assente la Provincia di Torino) la modifica dell'art. 3 dello Statuto ampliando in maniera significativa l'oggetto sociale, ragion per cui il Consiglio Provinciale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss. del c.c., deliberava con provvedimento n. 4015 del 16/2/2010 di recedere dalla Società per tutte le numero 56.224 azioni possedute del valore nominale di euro 1,00 ciascuna;

- in esecuzione di tale delibera, la Provincia esercitava il diritto di recesso e richiedeva all'organo amministrativo di provvedere all'immediato rimborso delle azioni, sulla base del valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;

- non avendo gli amministratori della Società provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, come stabilito dall'art. 2437-ter c.c., la Provincia presentava istanza al Tribunale di Ivrea per la nomina di un perito con l'incarico di periziare il valore delle azioni;

- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento in data 4.6.2010, notificato in data 17.6.2010, su istanza della Provincia di Torino, nominava congiuntamente il dott. Roberto Frascinelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 588, con studio in Torino, via Botero n.16, e il dott. Riccardo Ranalli iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 561 con studio in Torino, C.so Re Umberto I, n. 8 quali esperti ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. per determinare il valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A., tramite relazione giurata, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso;

- i periti nominati dal Tribunale di Ivrea redigevano la "Valutazione del valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A.", asseverata in data 14 settembre 2010 avanti il dott. Giulio Biino, notaio in Torino;

- la Provincia di Torino, assistita dal prof. avv. Giuseppe Di Chio, avviava arbitrato rituale di diritto nei confronti di R.T.M. S.p.A. al fine di tutelare il proprio diritto di recesso lesa dagli evidenti inadempimenti di R.T.M. S.p.A.;

- il lodo arbitrale si concludeva nel mese di aprile 2013 e l'Arbitro Unico rigettava la domanda della Provincia di Torino tesa al riconoscimento del proprio diritto di azionista a recedere dalla società;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 56-1002 in data 11.2.2014 è stato approvato lo schema dell'Avviso di vendita della partecipazione azionaria posseduta nella Società in oggetto (n. 56.224 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 corrispondente al 15,15% del capitale sociale) mediante procedura ad evidenza pubblica che si è conclusa con esito negativo in data 31 marzo 2014;

Richiamato l'art. 1, co. 569 della Legge di Stabilità 2014 che testualmente recita: *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."*;

Dato atto che la partecipazione della Provincia in R.T.M. S.p.A. rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, co. 569 della Legge di Stabilità 2014 e pertanto a far data dal 1° gennaio 2015 la medesima partecipazione cesserà di diritto ad ogni effetto ed entro i dodici

mesi successivi la Società sarà tenuta a liquidare in denaro il valore della quota, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. (L'articolo individua i criteri di determinazione del valore delle azioni applicabili in caso di recesso del socio, stabilendo espressamente che il valore di liquidazione delle stesse sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione; in caso di contestazione, tale valore è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale);

Considerato che in data 18 aprile 2014 si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.a. che ha approvato a maggioranza, con l'astensione della Provincia di Torino, il bilancio di esercizio al 31/12/2013 che si è chiuso con una perdita che, sommata a quella degli anni precedenti, ha provocato il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale);

Rilevato che in data 18 aprile 2014 si è svolta altresì l'Assemblea straordinaria dei Soci che ha deliberato, sempre a maggioranza e con l'astensione della Provincia di Torino (coerente con il voto espresso sul bilancio al 31/12/2013) quanto segue:

“1°) - di coprire la perdita di euro 807.721,00 risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013 per euro 371.238,00 mediante azzeramento del capitale sociale di euro 371.238,00 e conseguente annullamento di tutte le azioni;

2°) - di aumentare, onde consentire la copertura della residua perdita pari ad euro 436.483,00 e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale, il capitale sociale ad euro 556.483,00 mediante emissione di numero 556.483 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute e da liberarsi in denaro;

3°) - di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione e l'integrale versamento del conferimento il trentacinquesimo giorno decorrente dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;

4°) - di attribuire agli azionisti, per l'esercizio del diritto di opzione, il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;

5°) - di stabilire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più azionisti potrà essere sottoscritta dagli altri azionisti che ne abbiano fatto contestuale richiesta all'atto di sottoscrizione;

6°) - di prendere atto che, in caso di mancata copertura integrale della perdita e contemporanea ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 entro i termini sopraindicati, la Società si troverà in stato di liquidazione e dovranno essere nominati uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del C.C.;

7°) - di ridurre, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale suddetto, il capitale sociale a copertura integrale della residua perdita di euro 436.483,00 da euro 556.483,00 ad euro 120.000,00;” (...OMISSIS ...)

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A. ha altresì proposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti, quale secondo punto all'ordine del giorno, un aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00, ritenuto necessario per sviluppare i progetti che la Società ha in corso e per non perdere la capacità imprenditoriale acquisita negli anni;

Dato atto che la suindicata proposta di aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00 non è stata approvata dall'Assemblea straordinaria di R.T.M. S.p.A. per mancanza del necessario quorum deliberativo;

Ritenuto necessario, in ragione di quanto sopra esposto, acquisire con urgenza – e compatibilmente con il termine stabilito dall'Assemblea straordinaria degli azionisti sopra riportato - un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013 e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000, tenuto conto di quanto segue:

- 1- Per mantenere la qualità di socio con l'attuale quota del 15,15% del capitale sociale occorrerà versare entro 35 giorni dall'iscrizione e deposito del verbale dell'Assemblea straordinaria nel Registro Imprese l'importo di euro 84.307,17, di cui euro 66.127,17 a titolo di copertura perdita ed euro 18.180,00 a titolo di ricostituzione del capitale sociale al minimo legale
- 2- Il prevedibile ulteriore aumento del capitale sociale fino all'importo di euro 1.200.000, per mantenere la quota del 15,15%, importerà un ulteriore versamento di euro 163.620,00
L'eventuale non partecipazione al previsto ulteriore aumento del capitale comporterà la riduzione della quota di partecipazione all' 1,5% del capitale sociale
- 3- Al 31.12.2014 la partecipazione della Provincia (ove mantenuta) cesserà ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (in quanto dichiarata non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rimasta invenduta all'esito della gara ad evidenza pubblica realizzata nel corrente anno) e verrà liquidato il corrispettivo in denaro del valore della quota determinato ai sensi di legge da parte della Società
- 4- Allo stato degli atti, stante anche che la Società non ha prodotto un qualsivoglia piano industriale e di sviluppo, in funzione dell'assunzione di determinazioni consapevoli, è necessario stabilire se il valore della Società da determinarsi nel 2015 a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014, potrà essere pari o superiore a quanto è necessario versare oggi per mantenere la qualità di socio;

Considerato che sulla base delle risultanze del parere in oggetto dovrà essere, in ogni caso, adottato un atto da parte degli organi provinciali competenti e cioè sia nel caso in cui si valuterà conveniente ed utile la partecipazione al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione al minimo legale del capitale sociale (ed eventualmente la partecipazione al successivo aumento di capitale) od anche nel caso in cui si valuterà di non partecipare alle suddette operazioni sul capitale, provocando in tal modo l'azzeramento della partecipazione provinciale alla Società ed il conseguente annullamento dei valori patrimoniali delle azioni in portafoglio;

Ritenuto pertanto necessario affidare un incarico consistente nella redazione di un parere onde poter determinare se sussistono le condizioni per partecipare o meno all'operazione sul capitale sociale, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria della Società in data 18 aprile c.a., e al successivo aumento del capitale sociale fino ad euro 1.200.000,00, al fine di tutelare i valori patrimoniali delle azioni in possesso della Provincia;

Atteso che nell'ambito della dotazione organica della Provincia e, in particolare, del Servizio Partecipazioni non sono individuabili le specifiche competenze professionali al riguardo (come risulta dalla scheda istruttoria depositata agli atti) e che, pertanto, è necessario affiancare l'ufficio di professionalità esterna atta a garantire, nell'interesse dell'Amministrazione, una valutazione societaria in tempi molto ridotti;

Dato atto che per l'attuazione delle indicazioni di cui sopra, per ragioni di economicità del procedimento, si ritiene di affidare l'incarico in oggetto al dott. Roberto Frascinelli, docente a

contratto presso l'Università di Torino e dottore commercialista, revisore dei conti, consulente del giudice, nella considerazione che lo stesso conosce già la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società per essere stato redattore della perizia di stima commissionata dal Tribunale di Ivrea nell'ambito del procedimento per il recesso della Provincia di Torino e, pertanto, è in grado di realizzare l'attività in oggetto in tempi compatibili con le necessità dell'Amministrazione;

Considerato, peraltro, non conveniente acquisire, in via permanente, maggiori risorse umane, attesa la temporaneità e straordinarietà della prestazione oggetto del presente incarico;

Dato atto che il dottor Roberto Frascinelli ha presentato un preventivo di spesa complessiva di euro 3.800,00 oltre euro 152,00 per contributo previdenziale C.P.A. 4%, oltre euro 869,44 per I.V.A. 22%, e così per complessivi euro 4.821,44 al lordo della ritenuta d'acconto, quale compenso per la redazione del parere in oggetto (prot. n. 78822 del 8.5.2014, depositato agli atti del Servizio Partecipazioni);

Ritenuto che il citato preventivo sia congruo, in relazione alla natura, ed ai contenuti dell'incarico da conferire ed alla professionalità altamente specialistica posseduta, come risulta dalla scheda istruttoria depositata agli atti;

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, per la soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale; nonché gli artt. 53 ss. dello stesso Regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo;

Preso atto che in base all'art. 60, c.1 lett. d), del citato Regolamento, essendo l'importo dell'incarico inferiore ad euro 5.000,00 non risulta necessario effettuare preliminarmente un'analisi comparativa;

Valutato, in relazione ai contenuti della Circolare interna del Segretario Generale del 29 giugno 2010, n. prot. 21699, che:

- il contenuto dell'incarico è riferito alle operazioni finalizzate alla gestione delle partecipazioni societarie di proprietà della Provincia, di competenza del Servizio Partecipazioni, secondo l'obiettivo n. 71/2012 "Le partecipazioni pubbliche" nell'ambito della riorganizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche detenute;
- l'affidamento dell'incarico è eccezionale e temporaneo, in relazione all'impossibilità di ricevere supporto interno da parte di altri Servizi;

- l'incarico è altamente professionale poiché richiede la predisposizione di un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013 e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000,00;

- in correlazione alla natura e all'importo dell'incarico, non occorre la valutazione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto di importo non superiore a 5.000,00 (come indicato nella circolare succitata); di contro, risulta cogente l'obbligo di sottoporre il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 42 della Legge 30.12.2004, n. 311;

Vista la scheda istruttoria sui presupposti e accertamento delle condizioni per il conferimento dell'incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 56 e 57 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, predisposta dal Dirigente del Servizio Partecipazioni e dal Direttore dell'Area Istituzionale, e vistata dal Segretario Generale, depositata agli atti del Servizio Partecipazioni;

Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto ed atteso che il dottor Frascinelli ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto;

Visto lo schema di contratto, allegato alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Ritenuto di stabilire che l'incarico ha natura temporanea e altamente qualificata e dovrà essere espletato nel termine di 10 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto;

Rilevato che la spesa complessiva di euro 4.821,44 trova copertura finanziaria sul Cap. 669 dei residui passivi 2010, intervento 1010503 del Bilancio 2010, sull'impegno assunto con D.G.P. n. 512-43862/2009 del 30/09/2009 (movimento di rif. 1137516), previa riduzione dell'operazione contabile n. 1287442 di cui alla D.D. n. 23-46818/2012 del 13/12/2012;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Dato atto che per l'incarico in oggetto, alla data attuale, non sono presenti convenzioni attive né nella centrale di committenza regionale, né iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, fermo restando l'inserimento di una clausola di recesso nel contratto per i casi previsti dall'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1) di conferire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, al dott. Roberto Frascinelli con studio in Torino, Via Botero n. 16 (C.F. FRSRRT47S21L219Y - P. IVA 02646010013) l'incarico per la redazione di un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 aprile 2014, e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000,00, tenuto conto della necessità di tutelare i valori patrimoniali delle azioni in possesso della Provincia di Torino, per l'importo complessivo di euro 4.821,44 (di cui euro 3.800,00 per onorario, euro 152,00 per contributo previdenziale C.P.A. 4%, oltre euro 869,44 per I.V.A. 22%,) al lordo della ritenuta d'acconto, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), che contestualmente si approva;

2) di dare atto che il Dirigente del Servizio Partecipazioni provvederà alla sottoscrizione del contratto di incarico e ad ogni altro incombente ad esso relativo, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;

3) di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

4) di dare atto che per l'incarico in oggetto, alla data attuale, non sono presenti convenzioni attive né nella centrale di committenza regionale, né iniziative attive nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, fermo restando l'inserimento di una clausola di recesso nel contratto per i casi previsti dall'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;

5) di applicare la spesa complessiva lorda di euro 4.821,44 sul Cap. 669 dei residui passivi 2010, intervento 1010503 del Bilancio 2010, sull'impegno assunto con D.G.P. n. 512-43862/2009 del 30/09/2009 (movimento di rif. 1137516), previa riduzione dell'operazione contabile n. 1287442 di cui alla D.D. n. 23-46818/2012 del 13/12/2012;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER
REDAZIONE PARERE IN MERITO AD OPERAZIONE STRAORDINARIA R.T.M. S.P.A.
TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Partecipazioni, dott. Fortunato Asprea, nato a Cosoleto (RC) il 2/2/1957 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria n. 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Il dott. Roberto Frascinelli nato a il residente in, Via C.F. FRSRRT47S21L219Y con studio in Torino Via Botero n. 16 (P. IVA 02646010013)

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Provinciale prot. n.....-15919/2014 del....., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato conferito al dott. Roberto Frascinelli l'incarico per la redazione di un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 aprile 2014, e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000,00 tenuto conto della necessità di tutelare i valori patrimoniali delle azioni in possesso della Provincia di Torino.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della deliberazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino, come sopra rappresentata, conferisce al dott. Roberto Frascinelli che accetta, l'incarico per la redazione di un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 aprile 2014, e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000,00 tenuto conto della necessità di tutelare i valori patrimoniali delle azioni in possesso della Provincia di Torino.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato nel termine di 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito nella somma complessiva lorda di euro 4.821,44 di cui euro 3.800,00 per onorario, euro 152,00 per contributo previdenziale C.P.A. 4%, oltre euro 869,44 per I.V.A. 22%, al lordo della ritenuta d'acconto come da preventivo agli atti. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti. Il pagamento avverrà entro il termine previsto per legge dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 – Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 7 - Incompatibilità

Il dott. Roberto Frascinelli accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 8 – Revoca dell'incarico - recesso dal contratto - risoluzione

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto. Le Parti, inoltre, convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e comma 13 della L. n. 135 del 7/08/2012 di conversione del D.L. 95/2012.

Art. 9 – Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 10 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 12 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Botero n. 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
dott. Fortunato Asprea

L'incaricato
dott. Roberto Frascinelli

Il dott. Roberto Frascinelli dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato
dott. Roberto Frascinelli